

# **COMUNE DI MORRO D'ALBA**

## **DISCIPLINA COMUNALE AL DETTAGLIO**

### **SU AREE PUBBLICHE**

#### INDICE

#### RELAZIONE INTRODUTTIVA

#### DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

#### GENERALITÀ

- Art. 1. : Finalità, contenuto e ambito di applicazione
- Art. 2. : Autorizzazione all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche
- Art. 3. : Individuazione dei mercati e delle fiere

#### IL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDÌ

- Art. 4. : Caratteristiche dimensionali e tipologiche del mercato
- Art. 5. : Domanda per il rilascio della concessione di posteggio
- Art. 6. : Formazione della graduatoria per il rilascio delle autorizzazioni
- Art. 7. : Registro delle presenze
- Art. 8. : Assegnazione temporanea dei posteggi non occupati
- Art. 9. : Mancato utilizzo del posteggio
- Art. 10. : Revoca dell'autorizzazione
- Art. 11. : Decadenza dell'autorizzazione
- Art. 12. : Sospensione temporanea e revoca dell'autorizzazione per motivi di pubblico interesse
- Art. 13. : Subingresso
- Art. 14. : Rinnovo decennale della concessione
- Art. 15. : Orario di mercato
- Art. 16. : Funzionamento del mercato
- Art. 17. : Norme per i produttori agricoli

#### POSTEGGI ISOLATI

- Art. 18. : Posteggi isolati

#### VENDITA SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

- Art. 19. : Domanda per il rilascio dell'autorizzazione di tipo "B"
- Art. 20. : Orari di vendita
- Art. 21. : Modalità di svolgimento dell'attività

#### AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- Art. 22. : Autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

#### NORME DI CARATTERE GENERALE

- Art. 23. : Sostituzione del titolare nell'esercizio dell'attività
- Art. 24. : Caratteristiche operative dei posteggi
- Art. 25. : Norme di carattere comportamentale
- Art. 26. : Sanzioni
- Art. 27. : Canoni per la concessione del posteggio

#### RELAZIONE INTRODUTTIVA

Su incarico del comune di Morro d'Alba si è provveduto a regolamentare le attività commerciali al dettaglio su aree pubbliche in base alle nuove disposizioni legislative fissate dal d.lgs. 114/98 e dalla L.R. 26/99.

Attualmente, a Morro d'Alba, è regolarmente istituito un mercato a cadenza settimanale che si svolge nella giornata del martedì. L'area di mercato è quella di piazza Tarsetti. I posteggi a disposizione sono 18, quelli effettivamente occupati e concessi 11.

Sotto l'aspetto merceologico, il mercato settimanale del martedì risulta così articolato:

- settore alimentare: 6 posteggi in organico, di cui 2 da assegnare;
- settore non alimentare: 11 posteggi in organico, di cui 4 da assegnare;
- produttori agricoli: 1 posteggi in organico, di cui 1 da assegnare.

Oltre al mercato settimanale, con la presente disciplina vengono regolamentate tutte le altre forme di attività commerciali su aree pubbliche, comprese quelle che si svolgono in forma itinerante.

## DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE GENERALITÀ

### ART. 1. FINALITÀ, CONTENUTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento fissa, ai sensi del decreto legislativo 31.03.1998, n. 114 e della legge regionale 04.10.1999, n. 26, i limiti e le condizioni in base alle quali può essere esercitata, nel comune di Morro d'Alba, l'attività del commercio al dettaglio su aree pubbliche.
2. Per quanto non espressamente previsto nella presente normativa è fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutte le altre leggi e regolamenti vigenti che hanno diretta attinenza con il commercio al dettaglio su aree pubbliche.

### ART. 2. AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

1. Conformemente al disposto dell'art. 28, primo comma, del d.lgs. 114/98, il commercio al dettaglio su aree pubbliche, nel comune di Morro d'Alba, può essere svolto:
  - a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
  - b) su qualsiasi area purché in forma itinerante e nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 20 e 21 del presente regolamento.
2. L'attività di cui al primo comma, punto a) del presente articolo può essere svolta, esclusivamente, dai titolari di autorizzazione di tipo "A" rilasciata dal Comune di Morro d'Alba.
3. L'attività di cui al primo comma, punto b) del presente articolo può essere svolta:
  - dai titolari di autorizzazione di tipo "A" rilasciata da uno dei comuni della regione Marche;
  - dai titolari di autorizzazione di tipo "B" rilasciata dal comune dove i titolari stessi hanno la residenza (se persona fisica) o la sede legale (se società), o da altro comune scelto dall'operatore non residente nella regione Marche.

### ART. 3. INDIVIDUAZIONE DEI MERCATI E DELLE FIERE

1. Con le caratteristiche di cui all'art. 20, secondo comma, della L.R. 26/99, è individuato il seguente mercato:
  - mercato settimanale del martedì.
2. Con successivo atto, qualora se ne ravvisi l'opportunità e la funzionalità, saranno individuate le caratteristiche operative di una eventuale fiera a cadenza annuale, da effettuare sulla base delle prescrizioni della L.R. 26/99.

## IL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDÌ

### ART. 4. CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E TIPOLOGICHE DEL MERCATO

1. Caratteristiche dimensionali e tipologiche del mercato settimanale del martedì:
  - a) area di mercato: piazza Tarsetti;

- b) giornata di mercato: martedì;
- e) cadenza del mercato: settimanale;
- d) consistenza complessiva dei posteggi: n. 18, di cui:
  - n. 6 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche per il settore alimentare;
  - n. 11 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche per il settore non alimentare;
  - n. 1 riservati ai produttori agricoli di cui alla legge 59/63.

2. Alla data di approvazione del presente regolamento, l'utilizzo dei posteggi del mercato settimanale del martedì presenta la seguente articolazione:

	posteggi in organico	posteggi concessi	posteggi da assegnare
settore alimentare	6	4	2
settore non alimentare	11	7	4
produttori agricoli	1	0	1
Totale	18	11	7

e la loro superficie è la seguente :

posteggi nn. 1-2-4-5-6-8-10-12-13-15-19 superficie mq. 32 (8x4 m);

posteggi nn. 7-9-14 superficie mq. 24 (6x4 m);

posteggi n. 16 superficie mq. 16 (4x4 m);

3. Conformemente al disposto dell'art. 28, quinto comma, della L.R. 26/99 l'articolazione strutturale del mercato di cui al primo comma del presente articolo è riportata nella apposita planimetria allegata al presente regolamento. La planimetria - che individua la localizzazione, la superficie, il numero progressivo e l'assegnatario di ogni posteggio - è parte integrante del presente regolamento ed è costantemente aggiornata sulla base delle modifiche che dovessero intervenire.

4. La soppressione del mercato, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento del mercato sono disposti con atto del consiglio comunale, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale.

#### ART. 5.

#### DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO

1. Sulla base di quanto disposto dall'art. 29, secondo comma, della L.R. 26/99, la disponibilità di eventuali posteggi nel mercato settimanale del martedì sarà comunicata con apposito bando pubblicato - a cura del servizio regionale competente - sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo "A" deve essere trasmessa al comune di Morro d'Alba entro i termini fissati dal bando regionale. La domanda, redatta in carta legale, può essere trasmessa a mezzo raccomandata postale o presentata direttamente a mano all'ufficio protocollo del Comune di Morro d'Alba.

3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo "A" dovrà essere redatta sulla base delle modalità fissate dal bando regionale. Pena l'esclusione, l'interessato dovrà comunque dichiarare:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale. (Nel caso di società di persone, anche la ragione sociale);
- b) il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del d.lgs. 114/98;
- c) la denominazione del mercato e il giorno di svolgimento;
- d) il settore o i settori merceologici oggetto dell'attività;
- e) di non possedere alcuna concessione di posteggi nello stesso mercato.

4. Lo stato di invalidità di cui all'art. 29, terzo comma, punto 3) della L.R. 26/99, dovrà essere attestato da apposita certificazione da allegare alla domanda di richiesta di autorizzazione.

5. Le domande di cui al presente articolo possono essere presentate: I

- a) per miglioramento; di posizione da parte di operatori già titolari di autorizzazione amministrativa di tipo "A" e di relativa concessione di posteggio;
- b) per nuova autorizzazione.

ART. 6.

#### FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le domande, così come presentate sulla base dell'art. 5 del presente regolamento, saranno esaminate secondo quanto disposto dagli articoli 26 e 29 della L.R. 26/99. Per la formazione della graduatoria verranno valutate le seguenti priorità:

a) assegnazione per miglioramento di posizione. In presenza di domande concorrenti saranno titoli di ulteriore priorità :

- maggiore numero di presenze effettive maturate nell'ambito del mercato;
- anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;
- istanza presentata da invalido per l'accesso al lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- istanza presentata da imprenditrice donna;

b) assegnazione di nuovo posteggio. In presenza di domande concorrenti saranno titoli di ulteriore priorità:

- il maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito del mercato da parte di titolari di attività che, a seguito dell'art. 19, quarto comma, del D.M. 248/93, hanno dovuto rinunciare al posteggio;
- la maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestata dal registro delle imprese, da parte di titolari di attività che, a seguito dell'art. 19, quarto comma, del D.M. 248/93, hanno dovuto rinunciare al posteggio;
- l'invalidità per l'accesso al lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, da parte di titolari di attività che, a seguito dell'art. 19, quarto comma, del D.M. 248/93, hanno dovuto rinunciare al posteggio;
- imprenditrici donna che, a seguito dell'art. 19, quarto comma, del D.M. 248/93, hanno dovuto rinunciare al posteggio;
- maggiore numero di presenze effettive nell'ambito dello stesso mercato;
- maggiore numero di presenze di spunta maturate nell'ambito dello stesso mercato;
- richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con un numero di posteggi in concessione inferiore alle sei unità. In presenza di domande concorrenti sarà titolo di ulteriore priorità il minor numero di posteggi in concessione;
- anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestata dal registro delle imprese;
- l'invalidità; per l'accesso al lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- istanza presentata da imprenditrice donna.

2. In presenza di pari priorità, sarà titolo preferenziale la maggiore età anagrafica della richiedente se ditta individuale o del legale rappresentante se società.

ART. 7.

#### REGISTRO DELLE PRESENZE

1. E' istituito il registro delle presenze per il mercato settimanale del martedì.

2. Nel registro delle presenze, prescindendo dal fatto che vi abbiano potuto o meno svolgere l'attività, sono riportati:

- a) gli operatori titolari di posteggio;
- b) gli operatori presenti per l'eventuale assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati; presenti all'orario di apertura del mercato.

3. La registrazione delle presenze verrà effettuata:

- a) dalle ore 8.30 alle ore 9.00 nel periodo di vigenza dell'ora solare;
- b) dalle ore 8.00 alle ore 8.30 nel periodo di vigenza dell'ora legale.

4. Nel registro delle presenze, il personale addetto al servizio provvederà a riportare il nome e cognome dell'operatore (ragione sociale, se società) e il tipo e numero dell'autorizzazione amministrativa .

ART. 8.

#### ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI NON OCCUPATI

1. I posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione e i posteggi non ancora dati in concessione sono assegnati giornalmente:

- a) ai titolari di autorizzazione per il commercio al dettaglio su aree pubbliche di tipo "A" che non siano già titolari di posteggio nel medesimo mercato;
- b) ai titolari di autorizzazione per il commercio al dettaglio su aree pubbliche di tipo "B" rilasciate anche da comuni non compresi nella regione Marche.

2. Sono esclusi dall'assegnazione dei posteggi temporanei gli operatori commerciali titolari di autorizzazione per il commercio al dettaglio su aree pubbliche di tipo "A" rilasciate da comuni non compresi nella regione Marche.

3. Si potrà procedere all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati qualora il titolare della concessione non abbia occupato il proprio posteggio:

- a) entro le ore 8.30 nel periodo di vigenza dell'ora solare;
- b) entro le ore 8.00 nel periodo di vigenza dell'ora legale.

4. L'assegnazione temporanea dei posteggi avverrà sulla base del più elevato numero di presenze nel mercato di cui all'apposito registro. In caso in parità di presenze, si terrà conto della maggiore anzianità di iscrizione nel registro delle imprese in qualità di commerciante al dettaglio su aree pubbliche.

#### ART. 9.

##### MANCATO UTILIZZO DEL POSTEGGIO

1. Il mancato utilizzo del posteggio da parte del titolare della concessione - in ciascun anno solare - per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi comporta la decadenza della concessione stessa, salvi i casi di assenza giustificata derivanti da malattia, gravidanza, servizio militare o altri casi di forza maggiore opportunamente motivati.

2. Per il mercato settimanale dei martedì, il provvedimento di revoca della concessione per il mancato utilizzo del posteggio verrà adottato qualora il posteggio stesso - nell'anno solare - non sia stato utilizzato per diciassette giornate.

3. Il titolare di concessione che non occupa il proprio posteggio:

- entro le ore 8.30 nel periodo di vigenza dell'ora solare;
- entro le ore 8.00 nel periodo di vigenza dell'ora legale;

è considerato assente a tutti gli effetti, anche se presente con ritardo sul mercato.

4. Nel caso di cattivo tempo o in assenza di oltre la metà dei concessionari di posteggio il mercato è dichiarato "deserto" e, come tale, non considerato ai fini del computo delle presenze.

5. Ai fini del conteggio delle assenze non verrà conteggiato il mancato utilizzo del posteggio in concessione per i mercati anticipati o posticipati, rispetto alla loro cadenza naturale, a seguito di specifica ordinanza del Sindaco.

#### ART. 10.

##### REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche è revocata:

- a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in casi di comprovata necessità;
- b) nel caso di decadenza della concessione del posteggio per il suo mancato utilizzo, secondo quanto stabilito dall'art. 9 del presente regolamento;
- c) nel caso in cui l'operatore sospenda la propria attività per più di un anno, salvo proroga - non superiore a tre mesi - per comprovata necessità;
- d) nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione non sia più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del d.lgs. 114/98.;
- e) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico - sanitaria, avvenuta dopo la sospensione dell'attività.

2. Per i casi di revoca di cui al primo comma del presente articolo, i titolari di autorizzazione non potranno vantare diritti di sorta nei confronti del comune, nemmeno su eventuali canoni già pagati e non ancora maturati.

ART. 11.  
DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. In caso di trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa :
  - a) il subentrante, per atto tra vivi o per causa di morte, in possesso dei requisiti di cui all'ari. 5 del d.lgs. 114/98 che omette di comunicare l'avvenuto subingresso entro trenta giorni, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità;
  - b) il subentrante per causa di morte, nel caso del settore alimentare, non in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del d.lgs. 114/98, che omette di comunicare l'avvenuto subingresso entro trenta giorni, prorogabili a dodici mesi per l'acquisizione dei requisiti professionali di cui all'ari 5, quinto comma, lettera a) del d.lgs. 114/98.
2. Per i casi di decadenza di cui al primo comma del presente articolo, i titolari di autorizzazione non potranno vantare diritti di sorta nei confronti del comune, nemmeno su eventuali canoni già pagati e non ancora maturati.

ART. 12.  
SOSPENSIONE TEMPORANEA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE  
PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

1. La concessione decennale di posteggio può essere:
  - a) temporaneamente sospesa;
  - b) revocata;qualora intervengano motivi di pubblico interesse.
2. In presenza di temporanea sospensione o di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse il comune, nell'ambito del mercato settimanale del martedì, provvedere:
  - a) ad assegnare l'utilizzo di eventuali posteggi non ancora dati in concessione;
  - b) ad individuare un nuovo posteggio nell'ambito del mercato stesso.
3. Qualora non fosse possibile l'individuazione dei posteggi così come previsto nel secondo comma del presente articolo o qualora l'individuazione stessa non fosse di gradimento dell'operatore, la sospensione temporanea e la revoca della concessione per motivi di pubblico interesse non comporterà diritti di sorta - da parte dei titolari - nei confronti del comune, eccezione fatta di eventuali canoni già pagati e non ancora maturati che saranno integralmente rimborsati.

ART. 13.  
SUBINGRESSO

1. Conformemente al disposto dell'art. 32, primo comma, della L.R. 26/99, l'autorizzazione al commercio al dettaglio su aree pubbliche può essere oggetto di:
  - a) trasferimento in gestione;
  - b) trasferimento in proprietà dell'azienda;
  - c) trasferimento in proprietà di un ramo d'azienda.
2. Il subingresso nell'autorizzazione, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione al subentrante, il quale deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'ari. 5 del d.lgs. 114/98.
3. Il subingresso di autorizzazione al commercio al dettaglio su aree pubbliche con concessione di posteggio nel mercato settimanale del martedì è effettuato dal comune di Morro d'Alba, previa comunicazione del subentrante e presentazione della contestuale autocertificazione sul possesso dei requisiti di cui al secondo comma del presente articolo.
4. Il trasferimento a seguito di subingresso comporta il trasferimento dei titoli di priorità maturati nel mercato settimanale del martedì, ad eccezione di quello relativo alla data di inizio di attività.
5. La comunicazione dell'avvenuto subingresso deve essere effettuata entro trenta giorni dalla stipulazione dell'atto di vendita, di trasferimento in gestione o di successione, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in casi di comprovata necessità. Trascorso tale termine, così come prescritto dall'art. 11, primo comma, del presente regolamento, il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività del cedente.

#### ART. 14.

##### RINNOVO DECENNALE DELLE CONCESSIONI

1. Salvo quanto previsto dall'art. 4, terzo comma e dall'art. 12 del presente regolamento, le concessioni decennali dei posteggi del mercato settimanale del martedì sono rinnovate per ulteriori dieci anni su semplice comunicazione dell'interessato qualora, dodici mesi prima della scadenza, non intervenga una apposita e motivata delibera del Consiglio comunale che disponga di non procedere al rinnovo delle concessioni stesse.

2. Al titolare della Concessione, sei mesi prima della scadenza decennale, dovrà essere notificato l'eventuale mancato rinnovo della concessione con le motivazioni deliberate dall'organo comunale competente.

#### ART. 15.

##### ORARIO DI MERCATO

1. I titolari di autorizzazione per il commercio al dettaglio su aree pubbliche nel mercato settimanale del martedì devono occupare il proprio posteggio:

- a) entro le ore 8.30 nel periodo di vigenza dell'ora solare;
- b) entro le ore 8.00 nel periodo di vigenza dell'ora legale.

2. Le operazioni di vendita, sotto qualsiasi forma, dovranno cessare entro le ore 13.00.

3. Le operazioni di approntamento del posteggio potranno avere inizio con 60 minuti di anticipo rispetto all'orario di occupazione fissato nel primo comma del presente articolo. Il posteggio andrà lasciato completamente libero entro le ore 14.00.

4. Il titolare di concessione di posteggio che giunga dopo l'orario di mercato fissato nel primo comma del presente articolo e che trovi il proprio posteggio provvisoriamente assegnato secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento non potrà vantare diritti di sorta. Nel caso in cui il posteggio non sia stato assegnato per mancanza di titolari di autorizzazione per il commercio al dettaglio su aree pubbliche, il titolare della concessione potrà occupare il proprio posteggio entro i trenta minuti successivi agli orari fissati dal primo comma del presente articolo.

5. Qualora la giornata del martedì coincida con una festività, il mercato stesso sarà soppresso.

#### ART.16.

##### FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

1. Il mercato settimanale del martedì è gestito direttamente dal comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato.

2. Gli uffici comunali preposti alla gestione del mercato hanno facoltà di emanare ordini di servizio allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

3. Al servizio di vigilanza annonaria provvede il Comando di polizia municipale.

#### ART. 17.

##### NORME PER I PRODUTTORI AGRICOLI

1. Per l'assegnazione in concessione dei posteggi riservati ai produttori agricoli si applicano le stesse modalità e le stesse condizioni previste per il commercio al dettaglio su aree pubbliche.

2. Per la verifica dell'anzianità di attività si fa riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge 59/63 o alla data di presentazione della denuncia di inizio attività eseguita ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90.

3. I titolari dei posteggi riservati ai produttori agricoli debbono comprovare, annualmente con idonea attestazione, la permanenza dei requisiti di produttore agricolo.

4. Su richiesta del produttore e considerata la stagionalità della produzione agricola, la concessione

decennale del posteggio potrà avere una valenza temporale:

- a) annuale;
- b) limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a sessanta giorni e non superiori a centottanta giorni.

ART. 18.

#### POSTEGGI ISOLATI

1. Nell'ambito dell'area cimiteriale, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 17 delle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G., sono istituiti n. 2 posteggi isolati.

2. I posteggi isolati, per quanto applicabili, devono verificare le norme e le prescrizioni previste, a livello legislativo e regolamentare, per i mercati. In particolare per la concessione dei posteggi liberi o non assegnati si deve seguire l'iter procedurale previsto dagli articoli 5 e 6 del presente regolamento.

3. L'attività di vendita nei posteggi isolati può essere svolta nella giornata di sabato:

- a) dalle ore 8.00 alle ore 18.00, nel periodo di vigenza dell'ora solare;
  - b) dalle ore 8.00 alle ore 19.00, nel periodo di vigenza dell'ora legale;
- e nelle giornate domenicali e festive dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

4. Con apposita ordinanza sindacale potranno essere previste aperture straordinarie nell' ultima decade di ottobre e nel mese di novembre.

#### VENDITA SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

ART. 19.

#### DOMANDA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DI TIPO "B"

1. La domanda per il rilascio della autorizzazione di tipo "B" per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante può essere presentata:

- a) da persone fisiche residenti nel Comune;
- b) da società di persone con sede legale nel Comune;
- e) da soggetti residenti fuori regione che abbiano scelto il Comune di Morro d'Alba per presentare la domanda per svolgere l'attività nella regione Marche (art. 31, primo comma, L.R. 26/99).

2. La domanda, redatta in carta legale, può essere trasmessa mezzo raccomandata postale o presentata direttamente a mano all'ufficio protocollo del Comune di Morro d'Alba.

3. La domanda per il rilascio della autorizzazione di tipo "B" deve contenere, pena l'esclusione, le seguenti dichiarazioni:

- a) i dati anagrafici, il codice fiscale e, in caso di società di persone, la ragione sociale;
- b) il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del d.lgs. 114/98;
- e) il settore o i settori merceologici oggetto dell'attività di vendita in forma itinerante;
- d) di non possedere altre autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante rilasciate da altri comuni della regione Marche.

4. Il rilascio o il diniego dell'autorizzazione saranno notificati all'interessato entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda di richiesta di autorizzazione.

ART. 20.

#### ORARI DI VENDITA

1. L'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolta:

- a) dalle 7.00 alle 19.00 nel periodo di vigenza dell'ora solare;
- b) dalle 7.00 alle 21.00 nel periodo di vigenza dell'ora legale.

ART. 21.

#### MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

1. L'operatore commerciale su aree pubbliche che eserciti l'attività in forma itinerante ai sensi del d.lgs.



114/98 e della L.R. 26/99, nonché il produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi della legge 59/63 e successive modificazioni ed integrazioni, possono effettuare l'attività di vendita in qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal Comune con mezzi motorizzati o altro e sostare nello stesso spazio per un periodo massimo di sessanta minuti e, successivamente, spostarsi di almeno 500 metri.

## AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

### ART 22

#### AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. Conformemente al disposto dell'art. 26, quarto comma della L.R. 26/99, in occasione di eventi particolari il comune può concedere autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, valide esclusivamente per il periodo temporale di tali eventi.

## NORME DI CARATTERE GENERALE

### ART. 23.

#### SOSTITUZIONE DEL TITOLARE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. Il titolare dell'autorizzazione per l'attività di vendita su aree pubbliche può farsi sostituire, nella propria attività, da un familiare coadiuvante o da un dipendente.
2. Il sostituto del titolare, espressamente delegato, oltre all'attività di vendita potrà partecipare anche all'assegnazione temporanea dei posteggi sia nei mercati che nelle fiere.

### ART. 24.

#### CARATTERISTICHE OPERATIVE DEI POSTEGGI

1. L'attività di esposizione e di vendita delle merci può essere esclusivamente esercitata all'interno dell'area del posteggio in concessione.
2. Le merci poste in vendita devono essere esposte su banchi aventi un'altezza minima dal suolo non inferiore a ml. 50. E' consentita l'esposizione a terra esclusivamente per i seguenti prodotti: terraglie, piante e fiori, ferramenta, generi di arredamento, materiali e attrezzature per l'agricoltura.
3. L'eventuale tendone a copertura del banco e/o dell'area di posteggio deve avere un'altezza minima dal suolo di ml. 2 - misurata nella parte più bassa - e non deve sporgere oltre il confine con altro posteggio in concessione.
4. E' posto il divieto assoluto al congiungimento di banchi e/o attrezzature di vendita tra concessionari di posteggi contigui.

### ART 25

#### NORME DI CARATTERE COMPORTAMENTALE

1. Ai titolari di autorizzazione per il commercio al dettaglio su aree pubbliche è fatto obbligo:
  - a) di non superare, sia con le installazioni mobili (automezzi, banchi, sporti di qualsiasi tipo) sia con la esposizione di merci, la superficie di posteggio prevista nella concessione;
  - b) di usufruire di installazioni mobili con ancoraggio autonomo e di non installare nessun tipo di appiglio su alberi, muri, sede stradale, ecc.;
  - c) di non svolgere forme di vendita a "scatola chiusa" e a "pubblico incanto", né di svolgere l'attività di "battitore"
  - d) di tenere un comportamento corretto e di non insistere nell'offerta delle merci;
  - e) di non richiamare i clienti con grida smodate e di non usare mai altoparlanti o amplificatori. (L'uso di altoparlanti e amplificatori è ammesso per i soli venditori di dischi, musicassette e C.D.);
  - f) di non gettare sul suolo pubblico rifiuti o residui di sorta quali contenitori, scatole, buste, ecc;
  - g) di provvedere, prima di lasciare il posteggio, a raccogliere i rifiuti in sacchi a perdere di dimensioni adeguate e di depositarli, chiusi, ai margini dell'area pubblica in concessione o in eventuali raccoglitori messi a disposizione dall'Amministrazione comunale.

### ART. 26.

## SANZIONI

1. Conformemente al disposto dell'art. 29, primo e secondo comma, del d.lgs. 114/98 è punito:
  - con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della mercé chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione;
  - con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 chiunque violi le prescrizioni, le limitazioni e i divieti stabiliti dal presente regolamento.
2. In caso di particolare gravità o di recidiva, il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita su aree pubbliche fino a un periodo massimo di venti giorni. Per recidiva si deve intendere la stessa violazione commessa per due volte nell'anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione.
3. Conformemente al disposto dell'art. 41, secondo comma, della L.R. 26/99 è escluso dalla confisca delle attrezzature il veicolo che sia utilizzato esclusivamente per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se il veicolo stesso sosta nell'area del posteggio.

## ART. 27.

### CANONI PER LA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. Conformemente al disposto dell'art. 30, primo comma, della L.R. 26/99, i canoni per la concessione del posteggio saranno determinati dalla giunta municipale entro i limiti massimi fissati dalla regione. I canoni così determinati:
  - comprendono i servizi offerti dal Comune per rendere possibile l'utilizzazione del suolo pubblico;
  - non comprendono eventuali servizi accessori quali la fornitura di energia elettrica e l'allaccio idrico.